



## Determinazione dell'Amministratore unico del 01 agosto 2020

**OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di Consulenza generale amministrativa mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**

### **PREMESSO:**

- che l'art. 16 del vigente statuto sociale prevede le competenze dell'Organo amministrativo;
- che al fine di assicurare l'assistenza agli Organi di Amministrazione della società occorre nominare un soggetto qualificato che assicuri supporto specialistico ed assistenza amministrativa, ivi compresi gli adempimenti anticorruzione e trasparenza previsti;
- che in atto la Società non dispone tra il personale comunque utilizzato e/o utilizzabile una figura professionale adeguata ad assumere la funzione di responsabile amministrativo;
- che con deliberazione del 30 gennaio 2020 il sottoscritto Amministratore ha assunto le funzioni di RPCT, e che necessita di adeguato supporto operativo per il compiuto espletamento dell'incarico e per gli adempimenti tutti in materia di trasparenza e anticorruzione, che rappresentano obblighi di legge;
- che la società CGC CGC s.r.l., con sede legale in Via Lizzi n. 28 – 92100 AGRIGENTO, P. Iva e Codice Fiscale 02700930841 opera nel campo dei servizi di supporto specialistico in materia amministrativa e contabile, effettuando “... **assistenza per l'implementazione, l'adeguamento, l'ottimizzazione ed il controllo della gestione delle attività amministrative, tecniche, economiche, di ricerca e di sviluppo, della gestione finanziaria e di bilancio, dell'organizzazione tecnica, amministrativa e contabile, della gestione del personale, dell'elaborazione dati, in particolar modo diretta alla organizzazione e alla riorganizzazione aziendale,...**”
- che la suddetta società opera in particolare tra le altre cose offre servizi nelle attività di Auditing, Applicazione delle norme in materia di anticorruzione ed antiriciclaggio nelle aziende private, pubbliche o a partecipazione pubblica, Consulenza organizzativa e legale specializzata in materia ambientale e societaria, Consulenza in materia di certificazione della qualità, Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del D.Lgs. 231/01, Privacy (GDPR 2016/679, D. Lgs. 196/03 e s.m.i. e D. Lgs. 101/2018), Gestione integrata dei rifiuti, Rating di legalità (D.L. 1/2012) e di impresa (D.Lgs. 50/2016), Studi e valutazioni di carattere ambientale, con particolare riguardo ai siti protetti;
- che altresì la suddetta società è certificata ISO 9001 per le attività “... *servizi di consulenza amministrativo contabile ...*”;
- che la Società CGC s.r.l. è iscritta al ME.P.A. nella categoria “supporto specialistico alle PP.AA.”;

### **Considerato:**

- che la soc. Riberambiente s.r.l., in relazione alla specificità del servizio, intende continuare ad avvalersi dell’apporto della prestazione specialistica fornita dal consulente, che ha redatto il MOGC 231 compresa la sezione anticorruzione, e fornito consulenza in ordine agli adempimenti relativi alla protezione dei dati personali (*privacy*);
- che a sua volta il consulente si è reso disponibile a continuare a prestare la propria attività, con particolare riferimento agli adempimenti anticorruzione e trasparenza, a supporto del RPCT;
- che le parti, come sopra rappresentate, convengono di dare un ordinamento al rapporto di prestazione di servizi da prestare in favore dell’Ente;
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della prestazione;

**Ravvisata** l’urgenza e la necessità di provvedere, dando atto che non è possibile provvedere altrimenti con le risorse umane a disposizione;

**Dato atto:**

- la suddetta Società è in possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali secondo la vigente normativa in materia di affidamenti di contratti pubblici (codice degli appalti d.lgs.50/2016 e smi) per lo svolgimento del servizio di che trattasi;
- che la suddetta società per lo svolgimento dell’incarico di che trattasi ha proposto il prezzo di € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA come per legge, per la durata di mesi cinque dalla sottoscrizione del contratto il cui schema si allega al presente provvedimento;
- che il superiore importo si intende onnicomprensivo e nessun rimborso spese compete al consulente, ad eccezione delle eventuali spese vive di viaggio o altre spese di lavoro, relative a trasferimenti al di fuori della sede del Committente, su incarico e per esigenze del committente stesso;
- Che l'importo stimato per il servizio è inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. 50/2016;
- Che sussistono le condizioni tutte per l’affidamento diretto in base al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

**VISTO**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e le successive modifiche di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolare l’art. 36 del D. LGS. Vo n. 50 del 18/4/2016 (contratti sotto soglia), come modificato dall’art. 25, comma 1, lettera b1) del Decreto LGS.vo 16/4/2017 n. 56 (cosiddetto “decreto correttivo”);
- l’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

**VISTO** altresì

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” in vigore dal 17 luglio 2020;

- l'art. 1, co. 1 del citato D.L. il quale prevede che *“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021”*;
- l'art. 1, co. 2, il quale prevede che *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*
  - a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; ...*

## **Richiamato**

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui: *“ Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”*(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019);
- l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce che nelle more dell'approvazione del regolamento unico rimangono in vigore le linee guida ANAC di cui all'articolo 213, comma 2 nella fattispecie della presente procedura le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, come modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

## **RILEVATO**

- che l'Anac, con parere/delibera n. 899/2018 del 17 ottobre 2018 si è espressa sulla corretta dinamica dell'affidamento diretto per appalti di importo inferiore a 40 mila euro ex art. 36, comma 2), lettera a) del Codice Appalti;
- che secondo l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ribadito, che per tali contratti è possibile ricorrere alla procedura tramite affidamento diretto anche senza alcun confronto competitivo tra due o più imprese, purché la stazione appaltante adotti una determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (art. 32, comma 2 e art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016).

**DATO ATTO** che le suddette linee guida ANAC n.4, stabiliscono:

- che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice;
- che l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante;
- che per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, in dettaglio:

*4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.*

*4.3.3 In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.*

*4.4.1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.*

*4.4.2 Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.*

**VERIFICATO** che i servizi di cui trattasi non sono disponibili tra le convenzioni attive Consip;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro), che stabilisce che "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al

*mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure....”*

**ACCERTATO CHE** L'importo della fornitura rientra nei limiti dettati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - per i quali non risulta obbligatorio il ricorso al M.E.P.A

**CONSIDERATO** che l'entità dell'importo dell'affidamento di che trattasi rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall'affidamento diretto;

**TENUTO CONTO** che le motivazioni sopra esposte giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 fuori CONSIP S.p.a. e MePA;

#### **DATO ATTO**

- che l'affidamento diretto è una procedura negoziata come definita alla lettera uu) dell'articolo 3 del Codice in base al quale è consentito anche di negoziare con un solo operatore le condizioni dell'appalto;
- che la trattativa diretta è una modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) cui è possibile ricorrere ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lett. a) del Codice Appalti, per importi inferiori ai 40 mila euro, purché sia adeguatamente motivato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- che trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art.95 co.10 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. non ricorre l'obbligo di indicare costi della manodopera né oneri di sicurezza, e pertanto gli oneri derivanti da rischi per interferenze sono quantificati in zero euro;
- che nel sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici (CVP) il codice per il servizio richiesto è il seguente 79100000-5 Supporto specialistico giuridico in ambito organizzativo, gestionale e amministrativo;

#### **CONSIDERATO**

- che la Società CGC s.r.l. è in possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali secondo la vigente normativa in materia di affidamenti di contratti pubblici (codice degli appalti d.lgs.50/2016 e smi) per lo svolgimento del servizio di che trattasi;

#### **ATTESO**

- che in ogni caso si procederà alla verifica dei requisiti richiesti ai fini della dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del co.7 dell'art.32 del d.lgs.50/2016 e smi;

#### **CONSIDERATO**

- che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si procederà a richiedere il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG);

**ACCERTATA** la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del servizio richiesto;

**CONSIDERATO** altresì

- che ai sensi dell'art. 31 del codice degli appalti occorre individuare la figura del responsabile unico del procedimento per lo svolgimento delle funzioni di cui le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- che le suddette Linee guida ANAC n. 3, stabiliscono che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
- che, nella fattispecie, il RUP individuato rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
- che il sottoscritto, Francesco Tramuta, nato a Villafranca Sicula il 22.08.1965 cod. fisc. TRM FNC 65M22 L944K, n.q. di legale rappresentante della società Riberambiente s.r.l. risulta idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

**RITENUTO** di aver provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l'emanazione del presente provvedimento a favore dell'interesse pubblico che la Società deve soddisfare;

**ACCERTATA** l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

#### **DETERMINA DI:**

1. Dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Affidare alla soc. CGC s.r.l., con sede legale in Via Lizzi n. 28 – 92100 AGRIGENTO, P. Iva e Codice Fiscale 02700930841 il servizio di supporto ed assistenza per l'implementazione, l'adeguamento, l'ottimizzazione delle attività amministrative, con particolare riferimento agli adempimenti anticorruzione e trasparenza, a supporto del RPCT, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Approvare l'allegato schema di contratto, che regolerà i rapporti intercorrenti, tra la Società Riberambiente s.r.l. e l'affidatario del servizio come sopra individuato.
4. Di dare atto che l'importo complessivo presunto della procedura è pari a € 3.000,00 IVA e altri oneri contributivi esclusi, con durata dalla data odierna fino a tutto il 31/12/2020.

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016, mediante stipula di scrittura privata tra le parti di cui all'allegato schema di contratto;
6. Di dare atto, che per la procedura di che trattasi si procederà al rilascio del CIG nella forma semplificata trattandosi di micro-contrattualistica (contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000);
7. Di avocare al sottoscritto, amministratore unico della Società, le funzioni di responsabile unico del procedimento di che trattasi ai sensi dell'art.31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui alle linee guida dell'ANAC n.3;

Letto, confermato e sottoscritto.

Ribera, 01 agosto 2020

**L'Amministratore unico**  
**Francesco Tramuta**